

Spett.le Parco Regionale delle Alpi Apuane

Settore Uffici Tecnici

Commissione tecnica del Nulla Osta

parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Cava Colubraia – Società Le Cave srl – Comune di Vagli Sotto (LU) - Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, d.lgs. 152/2006 - Memoria a seguito della CDS del 25.05.2023, unitamente all'adempimento delle integrazioni istruttorie

Nell'interesse della sig.ra Batigne Marion Charlotte, nata a Castres (Francia) il 23.05.1992, c.f. BTGMNC92E63Z110K, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Le Cave S.r.l., con sede legale in Massa, Via Dorsale, n. 25, p.iva e c.f. 01426730451, visto il verbale della Conferenza dei servizi in oggetto, unitamente alla trasmissione delle integrazioni tecnico-documentali richieste, si evidenzia quanto segue.

I. Rinvio alle memorie e integrazioni documentali della società

1. In via preliminare, si insiste nelle deduzioni depositate in data 1.2.2023 dalla scrivente Società, nella parte in cui le medesime non paiono essere state compiutamente valutate in sede di Conferenza dei servizi del 25.05.2023.

Parimenti, si insiste per l'acquisizione al procedimento della documentazione integrativa depositata, a fini paesaggistici, dalla società in data 22.5.2023.

II. Sull'interpretazione delle "posizioni prevalenti" ai sensi dell'art. 14 ter, l. n. 241/1990

2. Sempre in via preliminare, si evidenzia che la determinazione finale, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis*, l. 241/1990, dovrà essere adottata conformemente alle posizioni prevalenti emerse in seno alla Conferenza dei servizi.

E le posizioni prevalenti devono essere individuate in base al principio numerico-quantitativo di maggioranza. Il criterio della "prevalenza delle posizioni" è, infatti, a diritto vigente, più che in passato, rigido.

Il c. 6 *bis* dell'art. 14 *ter*, nella versione previgente, stabiliva che *"l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede"*.

Il testo della disposizione, come modificata dal d.lgs. 127/2016, è, invece, significativamente diverso: *"l'amministrazione procedente adotta la determinazione (...) sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti"*. Di talchè l'amministrazione procedente adotta l'atto conclusivo e rimane l'amministrazione responsabile, ma non può compiere una propria "valutazione" delle risultanze della conferenza, né limitarsi a "tenere conto" delle posizioni prevalenti. Essa deve, pena il non senso della lettera della disposizione, provvedere sulla base delle posizioni prevalenti emerse.

Del resto, come corollario della riduzione dello spazio valutativo rimesso all'autorità procedente, gli artt. 14-*quater* e 14-*quinquies*, l. n. 241 del 1990, nella versione novellata, rimettono la valutazione circa l'opportunità di una decisione finale ai rimedi successivi.

Si evidenzia che la lettura della nuova disciplina della conferenza dei servizi sopra proposta è stata avallata anche dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri, con la circolare del 03.12.2018, n. 4/2018, secondo cui la nuova conferenza dei servizi di cui all'art. 14 *ter* "consente la conclusione del procedimento anche quando vi sono amministrazioni portatrici di interessi sensibili che hanno espresso un dissenso" e l'art. 14-*quinques*, stabilendo che l'efficacia della determinazione conclusiva resta sospesa per 10 giorni durante i quali le amministrazioni dissenzienti - e che abbiano una posizione "qualificata" - possono eventualmente esperire un rimedio oppositivo, rimette "in capo alle amministrazioni dissenzienti l'onere di avviare una procedura per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti in conferenza".

Sul punto, è stato ritenuto, conformemente alla lettera novellata delle disposizioni testè menzionate, che "*la ratio, essendo il modulo procedimentale della conferenza dei servizi, desumibile dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990, risiede proprio nell'esame approfondito, **armonico e contestuale** degli interessi pubblici, nell'ottica del migliore esercizio del potere discrezionale. Ciò che **esclude in radice la possibilità che ad alcuno di essi, per quanto qualificato, possa essere attribuita immotivata e incondizionata prevalenza** (...)*" (cfr., seppure in primo grado, T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 18.11.2019, n. 842). Viceversa, lo strumento, per così dire elettivo, del superamento del dissenso "qualificato" è rappresentato dall'opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 14 - *quinquies* della L. n. 241 del 1990.

In una, tali innovazioni puntuali della legge n. 241 del 1990, nonché la *ratio legis* della novella del 2016 mirano a restringere lo spazio di discrezionalità in capo all'autorità procedente e non possono che essere interpretate quale rimedio alla prassi invalsa delle Autorità competenti alla conclusione del procedimento di dichiarare il rigetto (o l'accoglimento) della domanda, pur a fronte di una maggioranza schiacciante di pareri di segno opposto, "ponderando" le posizioni attraverso giudizi di "valore" (necessariamente) arbitrari delle stesse.

2.1 Ove poi si volesse aderire, allontanandosi dalla lettera della legge, al criterio qualitativo e non al conteggio numerico dei pareri favorevoli e di quelli sfavorevoli e si accordasse prevalenza alle amministrazioni preordinate alla tutela ambientale e paesaggistica, sia consentito evidenziare che il T.A.R. Toscana, già prima delle più recenti riforme che hanno interessato l'art. 14 *ter* cit., aveva osservato che “quando l'amministrazione procedente disattende gli esiti della conferenza di servizi ed in particolare le posizioni prevalenti emerse in quella sede, la determinazione conclusiva risulterà assoggettata allo specifico obbligo di motivazione previsto dall'art. 14-ter, c. 6-bis della legge n. 241 del 1990: obbligo che, ovviamente, non potrà essere soddisfatto con motivazione per relationem, attraverso il mero richiamo al verbale della conferenza, visto che se ne disattendono i contenuti” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II Sent., 19.05.2010, n. 1523).

In altri termini, all'Amministrazione procedente spetta di adottare *“la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”* e l'indagine in ordine alla prevalenza non può fondarsi su un giudizio astratto di prevalenza di taluni interessi sugli altri, dovendo la determinazione conclusiva ed il rilascio dell'autorizzazione unica essere il frutto di *“una valutazione più ampia degli interessi coinvolti”* (cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12.04.2021, n. 2983).

2.2 Ne deriva che, nel caso che ci occupa, anche ove permanesse il parere contrario della Soprintendenza, al medesimo non potrà legittimamente accordarsi prevalenza rispetto alle posizioni favorevoli espresse dagli altri enti. E ciò sia in base al criterio quantitativo-numerico che in base al criterio qualitativo nella determinazione delle posizioni prevalenti.

III. Sulla richiesta di integrazione tecnica formulata dall'Ente Parco-Adempimento

3. Nel merito del procedimento, Codesto Ecc.mo Parco Regionale, nella conferenza dei servizi del 25.5.2023, ha richiesto alla scrivente società uno studio approfondito sulle interferenze tra le gallerie e la cavità carsica Buca dei Francesi. Nello specifico si evidenziava che *“Per un principio di precauzione, considerato che le varie zone della Buca dei Francesi, durante i precedenti periodi di lavorazione, sono state interessate da cospicui depositi di marmettola, considerata l’elevata permeabilità per fratturazione e carsismo attestata in questo settore dalle esplorazioni speleologiche, si ritiene necessario che venga prodotto uno studio approfondito delle possibili interazioni tra la coltivazione progettata e la cavità carsica per una corretta definizione dei rischi legati alla coltivazione del ramo nord”*.

3.1 In proposito, si ribadisce che, come meglio argomentato sin dalla prima relazione tecnica e nella relazione tecnica *alleganda*, l’intero piano di coltivazione, anche nella parte nord, ove è localizzata la Buca dei Francesi, inerisce l’area a destinazione estrattiva, idonea alla coltivazione e qualificata tale nel PABE, con nessuna interferenza fisica con la cavità carsica. In più, nella Galleria Nord la società intende lavorare a secco, senza l’utilizzo di acqua che, come ovvio, rappresenterebbe il veicolo per l’eventuale dispersione della marmettola nelle fratture e, quindi, la sola fonte di un qualsivoglia ipotetico pregiudizio per la Buca dei francesi. Così come nel progetto di coltivazione sono già state previste tutte le più opportune misure di tutela precauzionale, secondo le indicazioni derivanti dal PRC.

3.2 In ogni caso, la Società Le Cave s.r.l., pur ritenendo il progetto originario assentibile anche per la Galleria nord ed idoneo alla tutela di tutte le fratture e cavità naturali o carsiche, procederà, in ossequio al principio di leale collaborazione e per la più spedita definizione del procedimento Paur, all’adempimento del supplemento istruttorio richiesto – seppure ad avviso della società ultroneo e non dovuto – in ordine alla forma richiesta di tutela

iper-precauzionale della Buca dei Francesi. E ciò al dichiarato scopo di scongiurare fin dalla fase procedimentale il rischio dell'ingiusta e illegittima esclusione dal piano di coltivazione della galleria Nord, che contiene una parte significativa della risorsa estrattiva e la cui coltivazione è conforme al Pabe e alla legislazione statale e regionale vigente ed evitare così una conseguente lesione dei diritti ed interessi legittimi della scrivente società.

Se, infatti, il progetto è, ad avviso della scrivente, già allo stato assentibile nella sua interezza, l'esito favorevole dello studio approfondito richiesto dal Parco, così come proposto o come dovesse essere richiesto di integrare, assieme alle misure conseguenti già previste e che si adotteranno, prima fra tutte la lavorazione a secco, escluderà anche la più remota ipotesi di escludere dal piano di coltivazione la galleria nord, ove insiste la risorsa più pregevole e come tale più idonea a bilanciare gli impatti ambientali connessi alla coltivazione della cava.

IV. Sul parere di Arpat e di Regione Toscana

4. In ordine al parere di Arpat, richiamato quanto già dedotto nei contributi tecnici che si ritenevano esaustivi rispetto alle richieste contenute nei contributi Arpat del 21.12.2022 e del 10.3.2023, si procederà alla emissione di un nuovo PGAMD. In merito al parere della regione Toscana, si confida che l'integrazione rispetto alle richieste Arpat consentirà alla Regione di esprimere la posizione unica regionale in senso favorevole.

V. Sul parere della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara ai sensi dell'art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004 e della l. r. n. 10 del 2010

5. In ogni caso, nel merito delle considerazioni svolte dalla Soprintendenza in sede di conferenza dei servizi del 25.5.2023, si deduce quanto segue.

5.1 Nella parte in cui la Soprintendenza persiste nell'esprimere *“parere negativo in relazione agli aspetti paesaggistici ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 10/2010. Le motivazioni sottese al diniego afferiscono alla parte del progetto relativa alla Buca dei Francesi, area interessata da elevata permeabilità e carsismo dove sono stati rilevati cospicui depositi di marmettola tuttora presenti, sulla base della documentazione fotografica e delle osservazioni pervenute dalla Federazione Speleologica Toscana. La zona, dunque, non risulta idonea alle attività estrattive; la deturpazione dell’ambiente ha inevitabilmente delle ripercussioni sulla salvaguardia dei valori paesaggistici”*, innanzitutto, si rinvia a quanto già argomentato nelle memorie depositate in data 1.2.2023 e a quanto evidenziato al punto 3 delle presenti memorie.

In ogni caso, si evidenzia che si tratta di motivazione priva di alcun riscontro istruttorio, dal carattere evidentemente apodittico e tautologico e in manifesta violazione del Pabe, che qualifica l’area in cui è posta la galleria nord a destinazione estrattiva.

5.2 Il parere della Soprintendenza, nella parte in cui ritiene che *“Il progetto, non risulta altresì conforme al PABE nella parte in cui non contempla i ravaneti esistenti che dovrebbero essere smaltiti, nonché nella parte in cui non considera la via Vandelli, i sentieri CAI, i crinali, le grotte e infine i crinali individuati per il recupero”*, risulta incomprensibile data la sua genericità e apoditticità.

Prima di tutto, in merito alla questione dei ravaneti, non è veridica l’affermazione che i ravaneti esistenti dovrebbero essere smaltiti. Nessuno dei “ravaneti” o depositi detritici esistenti nella cava Colubraia sono individuati dal vigente PABE come ravaneti di cui è previsto lo smaltimento.

Si precisa che il PABE, nella Tavola QPGO3bis- sviluppo attività estrattive e patrimonio culturale, rappresenta a monte della cava, al di sotto

della via Vandelli, un ravaneto suddiviso in due parti (retino verde graffato e retino rosso).

Il verde graffato indica “ravaneti da sottoporre a interventi di riqualificazione paesaggistica art.6.6”. Il retino rosso indica un’”area di deposito temporaneo dei derivati del materiale da taglio Art.6.5”.

Nella tavola “QCG09-sovrapposto progetto” è rappresentata parte del ravaneto fronte cava come area di deposito, soggetto all’art. 11 delle NTA del PABE, secondo cui “Gestione dei ravaneti esistenti 1. Il prelievo di materiale detritico è consentito nei ravaneti previa autorizzazione dell’amministrazione comunale. 2. Le porzioni di ravaneto rinaturalizzate, (vedi definizione nella Delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 54/2000), non possono essere oggetto di prelievo. E’ altresì vietato prelevare detriti contraddistinti da reperti di archeologia industriale (bastionature, muri a secco, vie di lizza, piani inclinati, ecc.). 3. L’attività di prelievo di materiale detritico dal ravaneto è soggetta alla procedura autorizzativa prevista dalla L.R. 35/2015. 4. Nel caso in cui i ravaneti presentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell’area sono consentite operazioni di messa in sicurezza in cui siano prioritarie le azioni di consolidamento e di movimentazione in loco del materiale. 5. Sono consentite la realizzazione di strada di arroccamento e di accesso alle cave”.

Inoltre, nella medesima tavola “QCG09-sovrapposto progetto”, sul ravaneto sono previsti un deposito ed una viabilità di progetto con relativa fascia di rispetto.

Infine, nella scheda QP-2CO- Cava Colubraia, viene riportata nella medesima grafica anche l’antistante ravaneto in area stralciata, disciplinato dall’art. 24 delle Nta del PABE, che rinvia all’art. 6.1 - 'aree destinate esclusivamente a tutela paesaggistica ed ambientale'.

Nella cartografia di progetto (tav.10) non sono previste aree di deposito su ravaneto né viabilità su di esso, benché il PABE, come detto, lo consenta.

In ordine alla Via Vandelli, si evidenzia, come già argomentato nelle precedenti osservazioni, che la medesima, nei tratti interessati dal progetto di coltivazione, viene trattata conformemente alla disciplina del PABE, quale “viabilità esistente”, sulla quale, ai sensi dell’art. 6.7 delle NTA (come da ultimo modificata con Del. C.C. n. 23 del 23.07.2022), “... è consentita la manutenzione e il loro adeguamento alle necessità dell’attività estrattiva, la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi. Queste viabilità, seppure non complete o mancanti in alcuni punti, a seguito di interruzioni del tracciato precedente, possono essere adeguate e completate con la costruzione di nuovi tracciati, purché coerenti con quelli riportati nella cartografia del quadro propositivo QPG02, Elaborato di sviluppo delle attività estrattive, infrastrutture e servizi...” ed, ai sensi di quanto disposto specificamente per la cava Colubraia (scheda QP-2CO- Cava Colubraia), sono previsti “interventi di manutenzione ordinaria del tracciato Vandelli a partire dal bivio nei pressi della cava Fossa dei Tomei fino all'accesso ai fronti superiori della cava Colubraia Formignacola per la quota parte di 1/3, unitamente alla concessione Fiaccolata e alla Cava Colubraia Formignacola”.

Ancora, si evidenzia che nella Tavola PABE, QC 29.2 quadro conoscitivo/carta delle Cave/ (come modificata a seguito di conferenza dei servizi), a bordo strada, è raffigurata un'area di gestione detrito.

Le grotte sono oggetto di una specifica tavola del progetto di coltivazione e delle relazioni.

Nello studio di progetto sono stati valutati anche gli aspetti geologici, nella fattispecie, la vicina grotta nominata buca dei Francesi, si ritrova descritta nella parte di progetto del Geol. Sirgiovanni e L. Vaselli (si veda

TAV. 12 – VALUTAZIONE INTERFERENZE TRA COLTIVAZIONE E ACQUE SOTTERRANEE/CAVITA/CARSICHE).

I sentieri Cai, del pari, come risultanti dalla cartografia ufficiale (cfr. sentieri nn. 146 e 35-diramazione della via Vandelli verso l'alto di Tambura), sono entrambi fuori dal perimetro di cava, o meglio al di fuori dell'area interessata dal progetto. La cava non è visibile da nessuno dei due sentieri (si valuti il contenuto degli allegati 01 e 02 alla relazione osservazioni a firma dell'architetto M. Masini).

I crinali e la cresta sono stati valutati sia attraverso la visione diretta, che dalle foto satellitare e comparati con la specifica cartografia (allegati 01 e 02 alla relazione osservazioni a firma dell'architetto M. Masini).

5.3 Infine, irrilevante pare la notazione secondo cui *“a questo Ufficio non risulta pervenuta la pratica relativa al piano di recupero dei lavori non autorizzati”*.

Segnatamente, in relazione al progetto di rimessione in pristino delle difformità rilevate dalla stessa società, si precisa che si tratta di difformità attinenti a coltivazioni di cava antecedenti alla acquisizione della disponibilità della cava da parte della società scrivente e di cui si dà atto nel progetto di coltivazione. pur ritenendo che la questione, ancora una volta, esuli dalle competenze della Soprintendenza, si osserva quanto segue.

Di dette difformità la società ha dato debitamente atto fin dalla relazione tecnica contenuta nel piano di coltivazione ove ha evidenziato che *“La società Le Cave srl, non appena entrata nella disponibilità delle concessioni ha provveduto a far eseguire un dettagliato rilievo topografico con tecnica laserscanner e drone topografico, da cui sono emerse ulteriori difformità rispetto a quelle oggetto dell’ordinanza sopra citata e del successivo ripristino.*

Tali nuove difformità sono evidenziate nella tavola grafica allegata (vedi Tav. n°4) e riguardano ulteriori avanzamenti verso Sud della galleria Sud e un piccolo ampliamento della galleria Nord” (p. 5 della relazione).

La stessa società, oltre a rappresentare graficamente le difformità rilevate, ha proposto, nell'ambito del progetto di cui in oggetto, di procedere al ripristino prima dell'avvio di qualsiasi operazione estrattiva, nella parte in cui ha, testualmente, dichiarato che *“Il progetto di riduzione in pristino rappresenterà la fase zero del progetto di coltivazione che la presente relazione illustra ed accompagna, da eseguirsi preliminarmente ad ogni altra lavorazione prevista dal piano di coltivazione”*.

A tal fine ha allegato al piano di coltivazione la tavola 5, che rappresenta il progetto di riduzione in pristino delle difformità in questione e ha rappresentato nella tavola di progetto le aree ove è prevista la rimessione in pristino e non interessate da alcuna futura attività estrattiva.

Diversamente da quanto ha affermato la Soprintendenza fin dalla prima conferenza dei servizi il progetto di rimessione in pristino non si riduce ad un *“semplice deposito di materiale di scarto della cava”*.

Trattandosi della mera espansione di una porzione della galleria autorizzata, quindi in sotterraneo, l'unico intervento per la riduzione in pristino possibile e usualmente adottato in tutti i casi analoghi a quello che ci occupa, consiste nel riempimento della porzione di galleria scavata in difformità con materiale detritico proveniente dalla medesima cava ed alla schermatura con blocchi di marmo.

A tal fine, le Linee guida all'uso approvate dal Parco Regionale delle Alpi Apuane prevedono infatti (punto 3.2) che, per i cantieri in galleria, *“negli interventi di sistemazione ambientale a conclusione del ciclo produttivo, gli ingressi esterni ai cantieri in galleria devono essere chiusi in modo permanente da una barriera di blocchi sovrapposti di materiale proveniente dallo stesso sito estrattivo o – in caso di impossibilità – dallo stesso bacino estrattivo, possibilmente posizionati, nel lato visibile, con una faccia non regolarizzata dal taglio, al fine di realizzare un muro quanto più naturale, di altezza complessiva pari almeno al 90% dell'apertura, avendo cura di lasciare ampi giunti verticali tra i blocchi per favorire la*

rigenerazione vegetale e/o il reinsediamento animale. 3.2.2. Negli interventi di riduzione in pristino, l'eventuale presenza di cantieri difformi in galleria richiede la realizzazione di barriere come descritte nel punto 3.2.1. lungo tutti i tratti e le diramazioni abusive, a partire dal punto dove si sono determinate le trasformazioni non autorizzate. Si opera altresì la ricostituzione degli assetti biologici relativamente alle stesse barriere di blocchi, nel caso in cui tali costruzioni si pongano sul limite di una galleria in esposizione esterna o in sottotecchia (e non è questo il caso, n.d.r.). 3.2.3. Negli interventi di sistemazione ambientale conclusiva e in quelli di riduzione in pristino, si opera il riempimento delle aree scavate in difformità con detrito inerte proveniente dallo stesso sito estrattivo o – in caso di impossibilità – dallo stesso bacino estrattivo, con l'esclusione dei fanghi residui della lavorazione, attraverso una diversa modalità operativa a seconda dello sviluppo geometrico del cantiere estrattivo: - nelle gallerie verticali, si attua la semplice colmataura detritica delle depressioni morfologiche originate dall'attività di scavo difforme, sempre che il tratto da colmare sia contenuto dall'ammasso roccioso sul fondo e lungo tutte le pareti laterali; - **nelle gallerie orizzontali e nei casi non contemplati sopra, si realizza il riempimento detritico per tratti successivi di lunghezza non superiore a 20 m, procedendo dall'interno verso l'esterno e contenendo l'accumulo detritico a valle, per ogni tratto consecutivo, con una barriera intermedia o finale di blocchi sovrapposti di materiale proveniente dallo stesso sito estrattivo o – in caso di impossibilità – dallo stesso bacino estrattivo, di altezza complessiva pari almeno al 90% della sezione massima della galleria, a cui deve corrispondere un medesimo livello di riempimento detritico (...)**”.

In ogni caso, la società ha formalizzato in data 2.2.2023 autonomo progetto di ripristino ex art. 64, l.r. n. 30 del 2015, inviato agli enti competenti alla loro istruttoria, su cui si rinvia *infra*, sub § 6.

5.4 Infine, in merito alle controdeduzioni della Soprintendenza contenute nella nota del 29.5.2023, allegate al verbale della CDS, si evidenzia che le medesime non paiono idonee a superare le obiezioni di incompetenza formulate dalla scrivente società nelle memorie del 1.2.2023. Si tratta di considerazioni generiche sulla nozione di paesaggio e sull'intersezione tra questo e la nozione di ambiente, che questa società non ha inteso porre in discussione. Resta, però, che il concetto di paesaggio è autonomo dall'ambiente nel diritto positivo, così come autonome sono le rispettive tutele. Resta, ancora, la esorbitanza del parere della Soprintendenza dalla compatibilità propriamente paesaggistica del progetto rispetto alla tutela dell'area interessata dal vincolo paesaggistico. Così come resta la indebita sovrapposizione tra le valutazioni già svolte e concluse, ai sensi dell'art. 113, l.r. n. 65 del 2014, nel procedimento di approvazione del Pabe che disciplina Cava Colubraia e le residue valutazioni rimesse agli enti, a valle della pianificazione, nel procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione, il cui parametro di validità è, appunto, il Piano attuativo di bacino estrattivo vigente.

VI. Sul progetto di ripristino ambientale ex art. 64, l.r. n. 30 del 2015

6. In ogni caso, nelle more, la società, in data 2.2.2023, a seguito dell'adozione dell'ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 10 del 15.12.2022, del Presidente del Parco, ex art. 64, l.r. n. 30 del 2015, per ragioni di economia procedimentale, ha depositato al Suap competente autonomo progetto di riduzione in pristino, inviato agli enti competenti per la sua istruttoria. E ciò al dichiarato scopo di evitare ulteriori rinvii nella definizione del procedimento Paur, benchè ritenesse illegittima l'ordinanza avverso cui ha, infatti, interposto ricorso giurisdizionale, per evitare acquiescenza in ordine ai profili lesivi della medesima.

Ne deriva che, stante ad ogni buon conto la intervenuta formalizzazione del progetto e il suo invio agli enti competente, non può di

certo addebitarsi alla scrivente eventuali omissioni da parte dei titolari della competenza nella trasmissione del progetto alla Soprintendenza o a chicchessia.

A ciò si aggiunga, comunque, che il Parco ha rilasciato nel procedimento il nulla osta n. 16 del 18.04.2023 *ex art. 31, l.r. 19 marzo 2015, n. 30* e il Comune di Vagli Sotto, con nota del 06.06.2023, ha espresso parere favorevole al progetto di ripristino delle aree oggetto di difformità della cava Colubraia, in quanto *“le aree di ripristino in oggetto sono in sotterraneo quindi con impatto non significativo sul paesaggio”*.

PQM

Tutto quanto sopra premesso ed osservato, si insiste per il rilascio del Provvedimento autorizzativo richiesto sulla base del progetto presentato, delle memorie acquisite al procedimento e della documentazione già depositata.

Ferma restando la assentibilità del progetto così come originariamente presentato, in adempimento dell'integrazione tecnico-documentale richiesta dal Parco e da ARPAT, in ossequio al principio di leale collaborazione e di economia procedimentale, si depositano le integrazioni richieste come illustrate in apposita relazione dai tecnici incaricati.

Con osservanza,

Massa, 22.06.2023

Batigne Marion Charlotte